

**Memoria scritta alle Commissioni riunite V e VI del Senato della  
Repubblica Italiana.**

**A.S. 1222**

*Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante  
misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed  
interventi di carattere economico.*

Sport e Salute è lieta di poter fornire, attraverso la presente memoria, un contributo utile all'esame del disegno di legge n. 1222 di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Il testo, com'è noto, contiene al suo interno molteplici misure di natura fiscale, economica e organizzativa, concernenti diversi settori produttivi e ambiti di interesse. Tra questi, sono presenti alcuni interventi afferenti al sistema sportivo italiano, in particolare quello dilettantistico, su cui soffermeremo la nostra attenzione attraverso considerazioni di carattere generale, con l'obiettivo di supportare le Commissioni competenti nei lavori di conversione del provvedimento.

L'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche, chiarisce che, ai fini IVA, le associazioni e le società sportive dilettantistiche

possono continuare ad applicare, entro il limite temporale del 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che pongono le prestazioni ivi previste fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

In materia di regime IVA interviene, altresì, l'articolo 5 del testo in esame, laddove prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5% per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nel caso in cui per tali corsi non sia applicabile il regime di esenzione dall'imposta.

L'applicazione dell'aliquota ridotta al 5% è prevista anche per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.

Rispetto a dette misure, chiarita la bontà delle disposizioni e l'apprezzabile volontà da parte del Governo di agevolare le realtà sportive interessate dalle stesse, è utile sottolineare la necessità di preparare in questa fase il fondamentale passaggio al regime IVA di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Pertanto, attraverso un lavoro sinergico e partendo da un monitoraggio attento circa l'impatto che tali novità avranno nel prossimo futuro, occorre immaginare strumenti volti a supportare le realtà sportive, soprattutto quelle meno strutturate ma la cui presenza risulta fondamentale nel nostro modello, rendendo più agevoli i nuovi adempimenti e introducendo eventuali misure utili al corretto funzionamento del sistema.

In questa direzione, Sport e Salute sarà come sempre a disposizione per svolgere un ruolo attivo e di sostegno al sistema sportivo italiano e ai suoi organismi, anche attraverso possibili futuri sviluppi del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, a partire dalla valutazione specifica di tali misure, si può cogliere l'occasione per considerazioni più ampie e ulteriori, che guardino alle molteplici possibilità di intervento in materia di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto in ambito sportivo.

Si pensi, ad esempio, ad una complessiva revisione delle aliquote IVA da applicare per l'acquisto di beni e servizi da parte di cittadini che intendono perseguire uno stile di vita sano e attivo, anche al di fuori delle realtà in forma organizzata come quelle considerate dal provvedimento.

Come già più volte rappresentato, le agevolazioni di natura fiscale costituiscono un fondamentale strumento di supporto per incrementare

la percentuale di popolazione attiva e quindi per innalzare i livelli di benessere psico-fisico dei cittadini.

Sport e Salute, attraverso la sinergia con il Governo ed il Ministro per lo Sport e i Giovani, ha il target primario di supportare il sistema sportivo italiano, promuovendo iniziative utili alla sua crescita, anche in termini di solidità, e volte a incrementare il numero di praticanti attivi nel Paese, ridurre la percentuale del Drop Out giovanile e sostenere efficacemente le realtà sportive più fragili.

Per supportare l'impegno della Società sarà, tuttavia, necessario riflettere su nuovi e ulteriori strumenti, anche normativi, che realizzino concretamente il concetto di gratuità dello sport o che lo rendano sempre meno impattante da un punto di vista economico, soprattutto con riferimento alle fasce più deboli della popolazione e che quindi più di altre soffrono la presenza di barriere di accesso alla pratica sportiva.

Com'è noto, del resto, è stato recentemente rafforzato quanto già sancito dall'articolo 2 della nostra Carta, grazie ad un riconoscimento pieno e formale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, inserito nell'articolo 33 della Costituzione.

Rispetto a tale novità, un obiettivo di lungo periodo potrebbe essere rappresentato dall'estensione della platea di soggetti che beneficiano

delle detrazioni fiscali per la pratica sportiva, oggi limitata ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ovvero dall'innalzamento dell'ammontare massimo di spesa, attualmente fissato a 210 euro.

In considerazione di quanto riconosciuto dalla nostra Carta, sarà infatti importante lavorare in maniera sinergica per rendere sempre più effettivo tale diritto, anche attraverso un allargamento dei soggetti che oggi possono accedere alle misure economiche che lo favoriscono.

L'articolo 4 introduce nuove misure finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, estendendo le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 15 novembre 2024.

La relazione illustrativa del provvedimento ricorda come il settore sportivo sia attualmente caratterizzato da una crescente visibilità e da una significativa funzione sociale, ma, allo stesso tempo, attraversato da difficoltà finanziarie tali da poter mettere in discussione la continuità dei suoi operatori.

Tale analisi non può che essere confermata da Sport e Salute, dal momento che riassume da un lato il valore assunto dal settore sportivo nel corso di questi anni, anche da un punto di vista economico e sociale,

e dall'altro richiama l'attenzione affinché questo possa beneficiare di supporti adeguati, soprattutto in favore delle realtà più fragili, che consolidino la sua attuale dimensione.

La presenza di crediti di imposta in favore di soggetti che decidono di investire nel settore sportivo è certamente uno strumento efficace per attrarre risorse, permettendo da un lato di supportare il sistema e le sue realtà e dall'altro di generare valore per coloro che decidono di investire nuovi capitali.

Pertanto, è senz'altro apprezzabile la volontà di riproporre nell'articolo 4 un meccanismo che stimoli, come già accaduto in passato, circuiti virtuosi in materia di sponsorizzazioni sportive.

Rispetto a quanto previsto dalla norma, è anzi possibile immaginare in un prossimo futuro un abbassamento della quota dei ricavi necessaria per l'accesso alla misura, nonché una contestuale riduzione dell'importo minimo da parte del soggetto finanziatore, accostando al beneficio ulteriori realtà sportive che potranno utilmente usufruire della misura in esame, favorendo così un maggior sostegno nelle rispettive attività di interesse.

Analogamente, sarebbe utile una riflessione sulla possibilità di individuare altri ambiti all'interno del sistema sportivo per ulteriori applicazioni dello strumento del credito di imposta.

Sul tema dell'impianistica sportiva, ad esempio, riteniamo fortemente si giochi una partita decisiva, essendo quello delle infrastrutture e della loro sostenibilità di lungo periodo un presupposto essenziale per ogni intervento di politica sportiva.

Dall'ammodernamento degli impianti di vertice come gli stadi, fino ad arrivare al potenziamento delle strutture messe a disposizione della pratica sportiva di base, passa la crescita sia qualitativa che quantitativa dell'offerta sportiva.

Già in altre occasioni è stato trattato lo stato di conservazione delle 77.000 strutture sportive del Paese, con una percentuale di inagibilità degli impianti che raggiunge il 20% in alcune aree del Mezzogiorno e che per circa il 60% dei casi sono stati realizzati da almeno 40 anni.

È quindi oggi utile considerare l'introduzione di strumenti di natura fiscale in grado di favorire gli investimenti anche da parte dei privati, puntando a modelli non più limitati alle prime fasi di realizzazione o rigenerazione ma che guardino alla gestione e al mantenimento dell'impianto.

Infine, l'articolo 20 del decreto-legge in conversione interviene per assicurare un contributo a fondo perduto in favore di alcune determinate categorie di operatori economici le cui attività sono svolte

in zone montane appenniniche ed i cui ricavi della stagione invernale 2023/2024 sono risultati esigui a causa della scarsità di neve all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche considerate.

Una misura, quest'ultima, che anche in questo caso ha il merito di garantire il supporto necessario agli operatori delle aree interessate, affinché le difficoltà determinate dalla scarsità di nevicate non conduca alla cessazione di attività fondamentali per la pratica sportiva nei comuni appenninici di riferimento, a vantaggio quindi non soltanto degli operatori economici destinatari della misura ma degli stessi cittadini, i quali vedranno garantita la possibilità di praticare attività sportive invernali ad ogni livello.

In conclusione, Sport e Salute esprime il proprio apprezzamento rispetto al contenuto delle disposizioni presenti all'interno del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, il cui iter di conversione presso le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica Italiana è stato avviato.

Tali norme rappresentano un immediato supporto per le realtà sportive interessate e, contestualmente, avviano un percorso prospettico importante sul quale, come Società incaricata di sostenere il sistema sportivo del Paese, siamo sicuri convergeranno nel prossimo futuro ulteriori iniziative utili a favorire la crescita del nostro sistema, affinché lo sport sia un diritto sempre più diffuso e accessibile per tutti i cittadini.